Scadenzario obblighi amministrativi

In questa sezione è pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del d. lgs. n. 33/2013, lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013.

Non sono stati introdotti dall'Ente nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

Per tutti gli obblighi già esistenti si rimanda alle singole sezioni del presente sito.

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha introdotto il comma 1-bis all'Art.12 del D.Lgs. 33/2013 che recita:
"Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale".
Per tutti gli obblighi già esistenti si rimanda alle singole sezioni del presente sito.

Scadenze degli obblighi amministrativi a carico delle imprese

Deposito atto costitutivo entro 10 giorni: La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, pubblicata sulla GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019 - in vigore dal 13/02/2019, ha modificato i termini per il deposito degli atti costitutivi al registro imprese delle società di capitali ovvero "1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Verificazione periodica bilance e strumenti di misura:

Si informa che a partire dal 19 marzo 2019 la verificazione periodica degli strumenti di misura non potrà essere più svolta dagli uffici metrici delle Camere di Commercio. Le attività di verificazione periodica delle bilance e di tutti gli strumenti di misura potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati di cui all'art.4, co.1 del D.M. 93/2017 che risultino iscritti nell'elenco Unioncamere di cui all'art.10, co.2 del Decreto, consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2 [1]

Ultima modifica: Giovedì 30 Marzo 2023

Condividi

Reti Sociali

Gradimento Select rating Nessun voto

Rate

cittadini-e-imprese-0

Collegamenti
[1] http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2